

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'UMBRIA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**

**Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale e da
valere ad ogni effetto di legge**

TRA


L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, Direzione Generale, con sede in Perugia, Via Palermo, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Domenico Petruzzo, nato a Gesualdo (AV), il 5 novembre 1955, d'ora in poi denominato "USR", C.F. n. 94094990549;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, con sede in Perugia, Piazza dell'Università, 1, in persona proprio legale rappresentante e Magnifico Rettore, prof. Franco Moriconi, nato a Perugia (PG), il 16.02.1949, d'ora in poi denominata "Università", C.F. n. 00448820548; (di seguito anche "le Parti")

PREMESSO CHE

- il Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n° 249/2010 definisce e disciplina il complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti;
- è necessario sostenere il complesso processo d'innovazione e riordino degli assetti organizzativi e istituzionali nonché del sistema educativo e formativo per potenziare il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione, sia a livello nazionale sia d'unione europea, nell'ambito "della società della conoscenza";

- 
- è ineludibile l'esigenza di collaborare attivamente in maniera organica e sistematica per garantire un'offerta formativa di alto profilo ed in grado di rispondere alle effettive esigenze espresse dal territorio regionale;
 - è indispensabile garantire il raccordo tra le istituzioni scolastiche e l'Università, sia perché disposto dal Regolamento suindicato, sia in quanto necessario per rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione richiesto dagli standard europei, di formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base;
 - l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) partecipa al Comitato di coordinamento regionale di cui all'art. 3 del DPR 27 gennaio 1998, n. 25, per la pianificazione dell'offerta formativa;
 - l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) è chiamato a predisporre un elenco delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (art. 2, D.M. 93 DEL 30 NOVEMBRE 2012), accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di tirocinio previsti dall'articolo 3, comma 5, e dagli articoli 6, 10, 13 e 14 del DM 249/2010 secondo i criteri definiti nel D.M. 93 del 30 novembre 2012;
 - l'Università è responsabile della formazione iniziale del personale della scuola in collaborazione con l'amministrazione;
 - l'Università interviene anche nella formazione del personale scolastico in servizio, con particolare riferimento all'aggiornamento professionale in ambito disciplinare e didattico e alle attività di orientamento

CONSIDERATA

l'opportunità, nel rispetto delle rispettive autonomie, di rendere esecutive e di promuovere specifiche attività di comune interesse per le finalità sopradescritte da realizzare congiuntamente mettendo a disposizione le risorse professionali, finanziarie e strumentali necessarie, nonché di prevedere forme di riconoscimento di crediti formativi;

convengono quanto segue


Art. 1 – Finalità operative

Le Parti, con la stipula del presente Protocollo d'intesa valido a tutti gli effetti nei confronti di chiunque vi abbia interesse, concordano nell'azione di rendere più puntuale e specifica l'applicazione di quanto disposto dal citato Decreto Ministeriale n. 249/2010, nonché di sviluppare un sistema di supporto alle istituzioni scolastiche.

Art. 2 – Programma

La collaborazione fra USR e Università avrà ad oggetto le seguenti tematiche:

- il supporto e la consulenza alle istituzioni scolastiche per gli interventi connessi con l'attuazione delle nuove norme relative alla formazione iniziale dei docenti;
- la formazione del personale della scuola con particolare riferimento a:
 - 1) Tirocini nell'ambito della formazione iniziale ed in quei corsi universitari che prevedono una collaborazione con realtà scolastiche e formative;
 - 2) attività di formazione in servizio per il personale dirigente scolastico, docente e ATA;

- 
- 3) iniziative formative per le *figure di sistema* (funzioni strumentali, referenti di istituto per i diversi contesti previsti dalla normativa) connesse con l'innovazione, il coordinamento, l'ampliamento e il sostegno dell'offerta formativa delle scuole;
 - 4) definizione dei criteri per l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura per il coordinamento delle azioni e delle attività inerenti alla formazione iniziale e in servizio degli insegnanti e del personale della scuola e per la ricerca sui processi di innovazione didattica nella scuola (D-M- 249/2010, art. 4 comma 5);
 - 5) la ricerca sulla didattica scolastica, nelle dimensioni sia trasversali che disciplinari;
 - 6) la costituzione di un servizio per la documentazione dell'attività didattica, al fine di diffondere le *best practices*, con la messa a disposizione di spazi e risorse;
 - 7) lo sviluppo di progetti di formazione a distanza (e-learning) secondo un modello integrato, anche attraverso l'incremento e l'utilizzo di strumentazioni e metodologie adeguate;
 - 8) l'orientamento universitario e professionale e la formazione del personale ad esso preposto;
 - 9) la ricerca, la consulenza scientifica e il supporto alle iniziative di innovazione caratterizzate dall'uso delle ICT nei processi di insegnamento/apprendimento.

Art. 3 – Accordi esecutivi

Le Parti contraenti procederanno all'attivazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente Protocollo d'intesa mediante la sottoscrizione



di specifici accordi esecutivi, stipulati secondo le disposizioni della vigente legislazione, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari allo svolgimento delle iniziative che di volta in volta le strutture proponenti intenderanno avviare.

Ogni singolo accordo esecutivo sarà approvato e sottoscritto dal responsabile della struttura proponente.

L'adesione al presente Protocollo d'intesa non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli accordi esecutivi di cui sopra.

Art. 4 Durata del protocollo

Il presente protocollo ha durata quinquennale, con possibilità di rinnovo tacito per la medesima durata.

Qualora una delle Parti ravvisasse particolari esigenze di modifica e/o disdetta, queste saranno comunicate, a cura della Parte stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 5 - Controllo sull'attuazione del programma

Le Parti individuano nel Comitato di Coordinamento (CRU) di cui in premessa il soggetto a cui demandare la verifica dell'attuazione ed il controllo del programma.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini Istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7 - Imposte di registrazione e bollo

Il presente protocollo d'intesa verrà registrato solo in caso d'uso e le spese sono poste a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico delle parti in misura uguale.

Data, _____

Data, 16 MAG 2014

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

PER L'UMBRIA


DI PERUGIA

Il Vice direttore Generale

Il Rettore

Dott. Domenico Petruzzo

Prof. Franco Moriconi

 _____

